

SPECIALE FORNERO REPERTORIO 2016 - 2017

**Circolare informativa interna
ad uso esclusivo dei soci, non
soggetta a divulgazione o
vendita**

Indice sistematico

Rito Fornero	1
Ambito operatività art.18, l. n.300/1970	1
Rito Fornero	1
Accertamento requisito dimensionale	2
Rito Fornero	2
Oggetto della Controversia	2
Rito Fornero	2
Tutela obbligatoria.....	2
Rito Fornero	3
Tutela reale.....	3
Rito Fornero	3
Fase di opposizione.....	3



Rito Fornero -

Ambito operatività art.18, l.
n.300/1970 - **art.4 l.
n.108/1990 - ONLUS
associazione riconosciuta -
Attività priva di fini di lucro -
Natura politica sindacale
culturale di religione o culto
riferita all'oggetto essenziale**

dell'attività - Esclusione - Ritualità della domanda

*Ai fini dell'applicazione
dell'art.4, l.n.108 del 1990 e
dell'esclusione dell'ambito di
operatività dell'art.18, l.n.300
del 1970, l'attività svolta dal
datore di lavoro non
imprenditore deve essere priva
di fini di lucro, avere natura
politica, sindacale, culturale, di
istruzione ovvero di religione o di
culto nonché avere riferimento
all'oggetto essenziale e
qualificante, restando irrilevanti
profili eventualmente secondari
rispetto ai quali abbia
autonomia. E' rituale
l'introduzione della domanda
attoreica secondo le forme del rito
"Fornero" qualora gli scopi
solidaristici della associazione
datore di lavoro non siano
riconducibili alle finalità
tassativamente individuate
nell'art.4, l. n.108/1990 e non
sia possibile escludere con
certezza il carattere
imprenditoriale della
associazione [Tribunale di
Udine, ord., 3 gennaio 2017, est.
dott. Luongo, **Notiziario Marzo
Aprile n.3-4/2017**]*



Rito Fornero -

Accertamento dimensionale — Verifica incidentale validità Contratti di apprendistato — Ammissibilità

*Nel Rito Fornero deve ritenersi ammissibile l'accertamento incidentale della validità dei contratti di apprendistato, qualora tale accertamento sia indispensabile per valutare la sussistenza del requisito dimensionale richiesto per l'applicazione dell'art. 18 l. n.300/1970. [Tribunale di Udine, ord., 14 marzo 2017, est. dott.ssa Vitulli, **Notiziario Gennaio Febbraio n.1-2/2017**]*

*aventi ad oggetto l'impugnativa di un licenziamento nella misura in cui il ricorrente chieda l'applicazione dell'art.18, l. n.300/1970. Qualora la controversia interessi il licenziamento di un dirigente il cd. rito Fornero è ammissibile solo se il ricorrente contesti la nullità del licenziamento poiché atto discriminatorio e/o intimato per motivo illecito determinante non se il ricorrente contesti la nullità del recesso per violazione delle garanzie procedurali di cui all'art.7, l.n.300/1970. [Tribunale di Udine, sent., 14 marzo 2016, est. dott. Luongo, **Notiziario Novembre n.8/2016**]*

2



Rito Fornero -

Oggetto della Controversia
Modello processuale di applicazione necessaria - Impugnazione del licenziamento - Campo di applicazione dell'art.18 l.n.300/1970 - Licenziamento del dirigente - Nullità per illiceità del motivo unico determinante - Ammissibilità

Il rito previsto nella legge n.92/2012 (cd. Rito Fornero) è un modello processuale di applicazione necessaria condizionato alle controversie



Rito Fornero -

Tutela obbligatoria - Domanda proposta in via subordinata - Improponibilità

*È improponibile con il rito Fornero la domanda per la tutela obbligatoria ex art.8, l. n.604/1966, ancorché svolta in via subordinata, attesa la diversità dei relativi fatti costitutivi specie con riferimento al numero dei dipendenti e alla natura dell'impresa. [Tribunale di Udine, ord., 26 maggio 2016, est. dott.ssa Vitulli, **Notiziario Giugno n.4/2016**]*

**Rito Fornero -**

Tutela reale - Fatto presupposto - Comunicazione scadenza del termine apposto a contratto a progetto - Inammissibilità della domanda

È inammissibile la domanda proposta con rito Fornero che allegghi come fatto presupposto non un licenziamento inteso come manifestazione unilaterale della volontà di risoluzione del rapporto di lavoro bensì la disdetta con la quale venga semplicemente comunicata la scadenza del termine del contratto di lavoro a tempo determinato ovvero del contratto a progetto, ciò in quanto l'estromissione del lavoratore non è supportata da un elemento volitivo unilaterale, ma fonda sulla semplice ricognizione della scadenza del termine, pur se illegittimamente apposto. La fattispecie dell'art. 1, comma 47, l. n. 92/2012 non si realizza qualora dalla diversa riqualificazione del rapporto discenda la possibilità che ne venga dichiarata la prosecuzione, poiché è necessario che tale conseguenza discenda dall'art. 18, l. n.300/1970 e non dalla illegittimità del termine.

[Tribunale di Udine, ord., 26 maggio 2016, est. dott.ssa Vitulli, **Notiziario Giugno n.4/2016**]

**Rito Fornero -**

Fase di opposizione - Natura impugnatoria - Carattere eventuale della fase di cognizione piena - Idoneità passaggio in giudicato dell'ordinanza - Decorso dei termini art.1, co.51 l. n.92/2012 - Impugnazione incidentale dell'ordinanza - Ammissibilità

Nella fase di opposizione all'ordinanza emessa ai sensi dell'art.1, co.48 l.n.92/2012 non può considerarsi tardiva l'impugnazione incidentale proposta oltre il termine decadenziale di cui all'art. 1, comma 51, l. n. 92/2012, dovendosi, al contrario, fare riferimento ai termini di cui agli artt. 333 e ss. c.p.c.

L'opposizione presentata ai sensi dell'art.1 co.51 l. n.92/2012 ha natura impugnatoria per il carattere solo eventuale della fase a cognizione piena e l'idoneità al passaggio in giudicato dell'ordinanza conclusiva della fase sommaria

*in caso di omessa opposizione. Invero, l'essenza del fenomeno impugnatorio non si ravvisa nella identità dell'oggetto del giudizio rispetto ad una precedente fase o grado ma nella funzione di impedire che divenga immutabile una statuizione contenuta nell'ordinanza conclusiva della fase sommaria idonea a produrre effetti anche extraprocessuali. Ne discende che, qualora all'esito della fase sommaria la domanda venga accolta solo parzialmente, l'instaurazione del giudizio ad opera di una delle parti, consente all'altra di riproporre con la memoria di costituzione la domanda o le difese non accolte e ciò anche nella ipotesi in cui per la parte che si costituisce sia spirato il termine per proporre autonomo atto di opposizione (Tribunale di Udine, sent., 10 novembre 2016, est. dott. Fabio Luongo, **Notiziario Giugno n.1-2/2017**)*